

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di **Avv. Ileana Alesso** e di **Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato: Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani,
Dott.ssa Chiarina Urbano, Avv. Romina Guglielmetti, Dott. Andrea Bianchi**

Anno III, n. 3 indice newsletter marzo 2015:

- 1) Non sempre siamo di fronte a un reato quando un cane fa pipì su un palazzo di interesse storico e architettonico.**
- 2) Inquinamento acustico : la febbre del sabato sera tra sanzioni amministrative e turbamento della quiete pubblica.**
- 3) E' risarcibile il danno da nascita indesiderata ? A questa domanda che apre questioni di estrema importanza la giurisprudenza ha risposto in modo contrastante e quindi occorre una pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione per individuare punti fermi in una materia tanto complessa.**
- 4) Carta di credito, auto aziendale e telepass anche per uso personale : l'assenza di**

rendicontazione non legittima provvedimenti disciplinari contro il dipendente.

5) Le ragioni del licenziamento di un dirigente devono comunque essere valide e rispondere ai principi di correttezza e buona fede.

1) Non sempre siamo di fronte a un reato quando un cane fa pipì su un palazzo di interesse storico e architettonico.

Il Giudice di pace di Firenze condanna il proprietario di un cane che ha urinato sulla facciata di un edificio dichiarato di notevole interesse storico-architettonico. Il proprietario del cane si rivolge quindi al Tribunale che annulla il precedente provvedimento ma la parte civile non si rassegna e propone ricorso per Cassazione. La Cassazione conferma la sentenza del Tribunale e afferma che:

-la vicenda coinvolge interessi diffusi nella vita quotidiana, in cui i diritti e gli interessi delle persone che tutelano i propri beni e la posizione di chi accompagna animali sulle strade pubbliche sono spesso in conflitto;

-la giurisprudenza ha precisato che le due condotte – del “deturpare” e dell’“imbrattare” – sono diverse, e consistono, nel primo caso, nel rendere discordante una cosa danneggiandone l’estetica, e, nel secondo, nel far diventare sudicia una cosa rovinandone la

1) Non sempre siamo di fronte a un reato quando un cane fa pipì su un palazzo di interesse storico e architettonico.

Corte di Cassazione, Sez. II Penale, 18 febbraio 2015, n. 7082

“...Con sentenza in data 15/2/2013 il giudice monocratico del Tribunale di Firenze accoglieva l’appello proposto dall’imputato ... avverso la sentenza con la quale, in data 30/11/2010, il Giudice di Pace della medesima città, lo aveva dichiarato colpevole del delitto di cui all’articolo 639 c.p., comma 2, e, per l’effetto, lo assolveva dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato, revocando il capo relativo alle statuizioni civili.

L’azione contestata al ... consiste nel fatto di avere, permettendo al proprio cane di orinare sulla facciata di un edificio dichiarato di notevole interesse storico architettonico posto in via ..., con facciata laterale su via dei ..., imbrattato il predetto edificio di proprietà di ...

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza ed ai soli

pulizia;
-il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, poi, richiede la sussistenza del dolo, cioè, di un atteggiamento soggettivo volutamente finalizzato a procurare un danno;
-nel caso specifico, non solo non ci sono prove che il padrone del cane nutrisse qualche tipo di risentimento nei confronti degli abitanti del palazzo, che giustificasse la volontà di procurare loro un danno, ma è stato provato che il ricorrente aveva con sé un bottiglietta d'acqua, che ha usato per ripulire il muro dall'urina del proprio cane;
-ne deriva che, mancando l'elemento soggettivo del reato (il dolo, appunto), il reato stesso è da ritenersi insussistente ed il proprietario del cane incolpevole.

2) Inquinamento acustico : la febbre del sabato sera tra sanzioni amministrative e turbamento della quiete pubblica.

Il Tribunale penale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato, per disturbo del riposo delle persone, il responsabile di una discoteca, sita in una delle isole eolie, perché teneva alto il volume degli impianti sonori durante le ore notturne. L'interessato ha fatto ricorso in Cassazione affermando, tra l'altro, che il giudice aveva ommesso di considerare :

effetti civili il difensore della sopra indicata parte civile deducendola violazione dell'articolo 639 c.p., per avere il giudice ritenuto che, nella fattispecie, non fosse ravvisabile il dolo generico (anche eventuale) necessario per configurare il reato in contestazione, nonostante il fatto conclamasse l'esatto contrario. Infine, il giudice, erroneamente, avrebbe sostenuto che non vi era prova alcuna dell'imbrattamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non e' fondato per le ragioni di seguito indicate. L'imputato, come detto, nel giudizio di primo grado, e' stato condannato per violazione dell'articolo 639 c.p., comma... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Inquinamento acustico : la febbre del sabato sera tra sanzioni amministrative e turbamento della quiete pubblica.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, 9 febbraio 2015, n. 5735

"...1. Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - Sezione Distaccata di Lipari, con sentenza emessa in data 3/10/2012, a seguito di giudizio abbreviato condizionato, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato ... responsabile del

-che la discoteca era sita in una località turistica, aperta solo di sabato e nei soli mesi di luglio ed agosto;

-che nel suo caso era tutt'al più applicabile una semplice sanzione amministrativa perché le emissioni sonore derivavano da una attività oggettivamente rumorosa.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna evidenziando :

-che era stato superato l'orario di apertura della discoteca poiché anche oltre le tre di notte i carabinieri avevano più volte constatato che il locale era in piena attività;

-che quindi la discoteca aveva violato sia i limiti delle emissioni sonore, previste dalla legge contro l'inquinamento acustico, sia le prescrizioni delle autorità concernenti l'attività di discoteca;

-che quindi nel suo caso non si doveva applicare la sanzione amministrativa che invece riguarda solo la ipotesi che vi sia esclusivamente il superamento della soglia fissata dalla legge contro l'inquinamento acustico.

reato di cui all'art. 659, comma 1 cod. pen., così qualificata l'originaria imputazione, riferita al comma 2 del medesimo articolo e lo ha condannato alla pena dell'ammenda, con riferimento ad una condotta di abuso di strumento sonori in ore notturne nell'ambito di un'attività di discoteca (in ...). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 461, commi 1, 3 e 4 e 464, comma 3 cod. proc. pen., lamentando che il giudice dell'opposizione ha tardivamente ammesso l'imputato al rito alternativo, richiesto soltanto nel corso del giudizio immediato, mentre avrebbe dovuto dichiarare la richiesta della difesa tardiva ed inammissibile, celebrando il giudizio nelle forme ordinarie. Osserva che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto trasmettere gli atti al giudice naturale competente... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) E' risarcibile il danno da nascita indesiderata ? A questa domanda che apre questioni di estrema importanza la giurisprudenza ha risposto in modo contrastante e quindi occorre una pronuncia delle Sezioni

3) E' risarcibile il danno da nascita indesiderata ? A questa domanda che apre questioni di estrema importanza la giurisprudenza ha risposto in modo contrastante e quindi occorre una pronuncia

Unite della Cassazione per individuare punti fermi in una materia tanto complessa.

Due genitori di una bambina affetta da sindrome di Down citano in giudizio il primario del reparto ospedaliero presso cui è nata la figlia ed il direttore del laboratorio analisi dello stesso ospedale. Affermano che, durante la gravidanza, non sono stati effettuati tutti i necessari accertamenti sulla salute del feto, che li avrebbero messi nelle condizioni di decidere se portare a compimento la gravidanza oppure ricorrere all'aborto.

Sia il Tribunale di Lucca che la Corte d'Appello di Firenze respingono la domanda di risarcimento, sostenendo:

-da un lato, che i genitori non hanno fornito la prova di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge per abortire dopo il novantesimo giorno (grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna);

-dall'altro, che l'ordinamento italiano tutela il concepito ed il diritto di nascere, e non il diritto di non nascere, o di non nascere se non si è sani.

Davanti alla Corte di Cassazione i genitori sostengono che :

-se non hanno dimostrato di poter ricorrere all'aborto, è perché si tratta di una "prova impossibile" : non essendo stati a suo tempo informati sui problemi del feto non possono provare adesso il conseguente pericolo per la salute fisica o psichica della donna;

delle Sezioni Unite della Cassazione per individuare punti fermi in una materia tanto complessa.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, 23 febbraio 2015, n.3569

"... Premesso che:

... e ..., in proprio e quali esercenti la potestà sulla figlia ..., convennero in giudizio il prof. ... e il Dott. ... (nelle rispettive qualità di primario di Ostetricia e Ginecologia presso l'Ospedale ... e di direttore del Laboratorio di Analisi dello stesso presidio) nonchè l'Azienda ... n. ... di Lucca per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alla nascita della figlia, affetta da sindrome di Down, assumendo che la ... era stata avviata al parto, senza che fossero stati disposti approfondimenti, benchè i risultati degli esami ematochimici effettuati alla sedicesima settimana avessero fornito valori non rassicuranti;
- nel giudizio si costituirono tutti i convenuti, nonchè la ... s.p.a., chiamata in causa dal ...;

- la sentenza del Tribunale di Lucca, che rigettò la domanda, è stata confermata dalla Corte di Appello di Firenze;

- il ... e la ... hanno proposto ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui hanno resistito tutti gli intimati.

Rilevato che:

- la Corte fiorentina ha osservato che, "anche a voler

-il risarcimento dei danni non è chiesto per la nascita di una figlia Down che non volevano, ma per conto della bambina stessa, cioè, per la vita difficile che, per sempre, dovrà condurre.

La Corte di Cassazione, visti gli orientamenti contrastanti in materia, decide di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ma coglie l'occasione per evidenziare che:

-la vicenda riguarda il tema del cosiddetto "danno da nascita indesiderata", che si verifica quando, a causa del mancato rilievo dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la donna incinta perde la possibilità di interrompere la gravidanza;

-il dibattito ruota essenzialmente intorno a due questioni: una relativa alla prova del fatto che, se correttamente informata sui problemi del feto, la madre avrebbe abortito; l'altra relativa alla possibilità che il nato possa chiedere il risarcimento dei danni;

-riguardo alla prova, la madre deve dimostrare sia il collegamento esistente tra i mancati controlli da parte dell'ospedale ed il mancato aborto, sia che avrebbe potuto effettivamente abortire per (grave pericolo per la salute fisica o psichica);

-in riferimento alla legittimazione del nato a chiedere il risarcimento del danno al medico o alla struttura sanitaria si registrano opposti orientamenti. Da un lato, la giurisprudenza

considerare provata la volontà di ... di orientarsi verso l'aborto, non emergono neppure indizi per ritenere che sussisteva per la medesima il diritto di ricorrere alla interruzione della gravidanza, in presenza dei presupposti di legge, e cioè del grave pericolo per la salute fisica o psichica"; ha pertanto ritenuto che, "non potendosi affermare il diritto della gestante ad interrompere comunque la gravidanza in presenza di anomalie o malformazioni del feto, la domanda proposta ... in proprio non può trovare accoglimento, rimanendo quindi assorbita la questione se effettivamente sussisteva il dedotto inadempimento all'obbligo di esatta informazione, contestato ai convenuti";

- quanto alla domanda risarcitoria avanzata dai genitori in nome e per conto della figlia, la Corte ha rilevato che "l'ordinamento positivo tutela il concepito e l'evoluzione della gravidanza esclusivamente verso la nascita, non essendo configurabile in capo al medesimo un diritto a non nascere o a non nascere se non sano" e che non è quindi "configurabile il diritto al risarcimento dei danni prospettato dagli attori, in qualità di genitori della minore ..., quale pregiudizio conseguente alla nascita, atteso che la tutela dell'individuo (che con la nascita acquista la personalità giuridica) nella fase

afferma che il nostro ordinamento tutela solo il diritto di nascere, e, al più, il diritto di nascere sani; dall'altro lato, i giudici sostengono che il bambino nato con malformazioni genetiche ha diritto ad essere risarcito da parte del sanitario per il danno consistente nell'essere nato non sano, e per alleviare la propria difficile condizione di vita.

4) Carta di credito, auto aziendale e telepass anche per uso personale : l'assenza di rendicontazione non legittima provvedimenti disciplinari contro il dipendente.

Un'azienda torinese ha dato a un proprio dipendente di un'autovettura, da utilizzare sia per motivi di servizio che personali, una carta di credito e un telepass aziendali.

Il dipendente, senza alcuna rendicontazione all'azienda, ha utilizzato la carta di credito per l'acquisto di carburante e il telepass per il pagamento dei pedaggi per fini privati. L'azienda, ritenuto improprio - in quanto mai autorizzato - l'uso dei predetti beni aziendali, il 15 giugno 2009 lo ha licenziato per giusta causa.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento avanti la Sezione Lavoro del Tribunale di Torino, che però ha respinto il ricorso.

Di diverso avviso la Corte d'Appello che ha dichiarato la

prenatale è limitata alle lesioni imputabili ai comportamenti colposi dei sanitari, ma non si estende alle situazioni diverse"; - col primo motivo, i ricorrenti hanno dedotto "violazione e falsa applicazione degli artt. 1176 e 2236 c.p.c., e della L. n. 194 del 1978, art. 6, in relazione all'art. 360 c.p.c... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) Carta di credito, auto aziendale e telepass anche per uso personale : l'assenza di rendicontazione non legittima provvedimenti disciplinari contro il dipendente.

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 20 febbraio 2015, n.3479

"...Con sentenza del 20 maggio 2010 il Tribunale di Torino rigettava il ricorso proposto nei confronti della s.r.l. ... da ..., che aveva chiesto di dichiararsi la illegittimità del licenziamento intimatogli per giusta causa con lettera del 15 giugno 2009 con conseguenziale condanna della società al pagamento della indennità di cui alla L. n. 604 del 1966, art. 8, e della indennità di mancato preavviso ai sensi della contrattazione nazionale del settore commercio.

Su gravame del ..., la Corte d'appello di Torino, in riforma della impugnata sentenza, dichiarava la illegittimità del

illegittimità del licenziamento affermando che, in assenza di specifiche disposizioni aziendali, una volta autorizzato l'uso privato dell'autovettura di servizio non vi era alcun obbligo da parte del dipendente di giustificare le spese di carburante e per i pedaggi connesse all'uso della autovettura.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3479 del 20.02.2015 ha confermato la sentenza della Corte d'Appello, riconoscendo il diritto del lavoratore ad utilizzare i beni aziendali in questione nel caso di uso personale senza alcun obbligo di rendiconto in quanto non imposto dall'azienda.

5) Le ragioni del licenziamento di un dirigente devono comunque essere valide e rispondere ai principi di correttezza e buona fede.

La Corte d'Appello di Salerno conferma la sentenza del Tribunale che ha dichiarato ingiustificato il licenziamento del dirigente di un'associazione, dato che, dall'istruttoria condotta, il licenziamento non risulta motivato né con addebiti mossi al dirigente, né per la sua inadeguatezza allo svolgimento della funzione né per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Contro la sentenza della Corte d'Appello, il datore di lavoro,

suddetto licenziamento e condannava la società al pagamento di una indennità di sei mensilità della ultima retribuzione globale di fatto oltre Euro 6.362,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso oltre rivalutazione ed interessi. Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale osservava che il primo giudice aveva errato nel ritenere ingiustificati gli utilizzi della carta di credito e del telepass di cui il ricorrente si era avvalso.

Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso ...

Motivi della decisione...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Le ragioni del licenziamento di un dirigente devono comunque essere valide e rispondere ai principi di correttezza e buona fede.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 17 febbraio 2015, n. 3121

"...1. Con sentenza 1/8/2011, la corte d'appello di Salerno, confermando sul punto la sentenza del 24/9/2010 del tribunale della stessa città, ha dichiarato illegittimo, per difetto di giustificatezza, il licenziamento intimato a ..., dirigente dell'...; ha condannato inoltre il datore al pagamento dell'indennità supplementare di cui all'articolo 19 c.c.n.l in

presidente dell'associazione, ricorre per Cassazione, sostenendo che il licenziamento era giustificato da necessità di riorganizzazione aziendale e che non vi erano stati screzi con il dirigente.

La Cassazione rigetta il ricorso e spiega che:

-per i dirigenti il licenziamento è consentito non solo per giusta causa o per giustificato motivo, come per i lavoratori dipendenti, ma può darsi per qualunque motivo, purché tale motivo sia idoneo a minare il rapporto fiduciario tra dirigente e datore di lavoro;

-il parametro con cui misurare la legittimità del licenziamento è costituito, nel caso del dirigente, dal rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che devono essere in accordo con quello di libertà di iniziativa economica;

-nel caso in questione, è stato accertato che il licenziamento non ha portato ad alcuna riorganizzazione all'interno dell'azienda, e nemmeno ad una riduzione dei costi per il personale: appare evidente, allora, che le ragioni addotte dal datore di lavoro erano infondate, e che il reale motivo dell'allontanamento del dirigente era la volontà di mettere al suo posto un uomo di fiducia;

-mancando qualsiasi ragione apprezzabile sul piano del diritto, il licenziamento è sicuramente illegittimo.

favore del lavoratore, in misura superiore rispetto a quella riconosciuta in primo grado.

In particolare, la corte territoriale ha preso atto che il recesso datoriale – pacificamente non originato da addebiti nei confronti del dirigente ne' da ragioni inerenti la sua inidoneità alle funzioni o il raggiungimento degli obiettivi assegnati – era stato motivato sulla base di un'esigenza di riorganizzazione aziendale e di riduzione dei costi del personale, ma ha rilevato che in realtà il recesso non era l'ineludibile epilogo di una riorganizzazione e riduzione dei costi del personale (tanto che al lavoratore non era mai stata neppure proposta una decurtazione del compenso per il futuro) ma solo il coronamento di un progetto ideato dal presidente dell'Associazione di estromettere il lavoratore dal vertice della struttura e di sostituirlo con un uomo di sua fiducia.

2. Avverso tale sentenza ricorre il datore con due motivi, illustrati da memoria; resiste il lavoratore con controricorso, accompagnato da memoria.

3. Con il primo motivo del ricorso, si deduce violazione degli articoli 1375 e 1175 c.c., nonché articolo 19 del c.c.n.l. dirigenti...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

art direction: eticrea

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.